

Codice DB1807

D.D. 27 ottobre 2014, n. 523

**D.G.R. 8-2602 del 19 settembre 2011- scheda cod. 04.02.01 - Convenzione con l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventu'. Termine presentazione rendicontazione.**

Premesso che:

la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, promuovendo, in particolare, l'aggregazione giovanile, interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società, la mobilità in ambito europeo, attività culturali e del tempo libero per i giovani;

la Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 approvava l'Intesa tra il Governo e le Regioni per la stipulazione di un accordo in materia di politiche giovanili; sulla base della suddetta Intesa, la Giunta regionale, con DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011, approvava un programma di interventi finanziato con risorse regionali e statali nell'ambito dell'Accordo stipulato con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2011;

fra le aree di intervento prioritarie definite nell'Allegato B della DGR n. 8-2602 del 19 settembre 2011 figurava l'area “Valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani”, comprendente la scheda-intervento cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG”, che prevedeva lo sviluppo di attività per valorizzare gli ostelli come residenze dove sviluppare/approfondire la conoscenza delle arti: musica, teatro, giornalismo, multimedialità, cinema, ecc., nell'ambito della programmazione nazionale relativa al progetto “OsthelloIN”, finalizzato ad incentivare la mobilità giovanile, anche internazionale;

che nella medesima scheda-intervento soprarichiamata veniva individuato quale soggetto attuatore l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù – AIG e venivano previste le risorse da destinare al progetto pari a € 400.000,00;

che tra AIG e Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata sottoscritta in data 14 dicembre 2010 una convenzione per la realizzazione del progetto “OsthelloIN”, finalizzato a promuovere, nell'ambito del circuito degli Ostelli della Gioventù presenti sul territorio nazionale, lo scambio culturale ed artistico tra i giovani, grazie al potenziamento ed alla riorganizzazione strutturali di alcuni di essi per renderli centri di aggregazione giovanile che permettono la valorizzazione delle attitudini e potenzialità artistiche legate al protagonismo ed al talento dei giovani;

che AIG presentava il progetto per l'attuazione di “OsthelloIN” in Piemonte, inerente gli ostelli di Torino e Verbania, acquisendo l'assenso dei Comuni di Torino e Verbania, proprietari delle strutture, con i quali AIG aveva stipulato apposita convenzione per la gestione degli ostelli;

che, ai fini dell'attuazione della DGR 8 - 2602 del 19 settembre 2011, con DD DB1807 n. 663 del 28 novembre 2012 si provvedeva a:

- impegnare la somma di euro 400.000,00 sul capitolo 176030/2012 UPB DB18071 (ass. n. 100365) a favore dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù di Roma a parziale copertura dei costi

per la realizzazione del progetto presentato in attuazione della DGR n. 8-2602 del 19.9.2011, allegato B, scheda intervento cod. 04.02.01;

- approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù (AIG), che veniva sottoscritta in data 13 dicembre 2012 (rep. n. 17077);

- disporre che la liquidazione dell'importo assegnato avvenisse in conformità a quanto previsto dalla convenzione.

In attuazione della determinazione di cui sopra si provvedeva alla liquidazione dell'anticipo pari a € 200.000,00, successivamente alla comunicazione di avvio del progetto, con atto n. 1057 del 19 dicembre 2012, pagato ad AIG con mandato n. 13398 del 19 aprile 2013.

In data 22 luglio 2013 l'Associazione AIG presentava richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività progettuali dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014; tale proroga veniva accordata con nota prot. n. 16018/DB1807 del 20 agosto 2013; l'Associazione comunicava che avrebbe presentato la rendicontazione finale del progetto entro il 19 settembre 2014.

Trascorso inutilmente tale termine, con nota prot. n. 16076/DB1807 dell'1 ottobre 2014 si richiedeva all'Associazione di presentare la rendicontazione del progetto entro il termine del 10 ottobre 2014, anche in considerazione degli indirizzi di direzione di procedere ad effettuare, entro il 20 ottobre 2014, le liquidazioni relative a impegni su risorse che vanno in perenzione entro la fine del corrente anno, fattispecie in cui rientrano le risorse assegnate ad AIG (impegno n. 3101 del 30 novembre 2012 sul capitolo 176030/2012 UPB DB18071).

L'associazione AIG, con nota prot. n. PRES/6253/17 del 10 ottobre 2014 (ns. prot. n. 16784/DB1807 del 10 ottobre 2014), richiedeva, "in considerazione dell'avvenuta realizzazione del progetto e dell'esistenza di giustificativi...ed anche dell'attuale crisi economica e di diffusa carenza di liquidità, dovuta peraltro – nel caso specifico – ad un pignoramento effettuato sul nostro conto corrente bancario di una cifra pari ad € 152.687,17 per effetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che l'AIG ha tempestivamente opposto nelle competenti sedi", una proroga dei termini di presentazione della rendicontazione.

Visto che la DGR. n. 18-1800 del 4 aprile 2011 e s.m.i., allegato A, art. 3, punto 3.3 prevede che il beneficiario del contributo è tenuto a presentare la rendicontazione dell'attività svolta e dell'impiego del contributo entro 120 giorni dalla data di conclusione dell'attività oggetto del contributo; considerato che la conclusione dell'attività è avvenuta in data 31 luglio 2014, come attestato nella nota di AIG prot. n. PRES/6181/17 del 30 settembre 2014;

si ritiene sussistano le condizioni per:

- stabilire nella data del 28 novembre 2014 il termine entro il quale dovrà essere presentata la rendicontazione del progetto di cui all'art. 2, comma 2 della convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2012 (rep. n. 17077); tale termine, tra l'altro, consente di assumere eventuali atti conseguenti entro la perenzione delle risorse impegnate; tale termine viene considerato essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile; la rendicontazione del progetto, relativa agli esborsi sostenuti, dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, "dalla seguente documentazione:

- relazione analitica sulla realizzazione del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutte le spese indicate nella rendicontazione contabile di cui al punto successivo riguardano effettivamente e unicamente la realizzazione del progetto di cui all'art. 2

comma 2 e trovano riscontro nella documentazione conservata agli atti di AIG, che deve restare a disposizione per eventuali verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente, anche in relazione ai controlli previsti dall'Accordo di cui all'art. 2, comma 1;

- rendicontazione contabile delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 e s.m.i., costituita dal bilancio consuntivo del progetto, relativo a tutte le entrate e le uscite, e dall'elenco dettagliato e numerato dei documenti di spesa aventi rilevanza fiscale comprovanti le spese sostenute, redatti utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Settore Politiche giovanili della Direzione regionale Cultura, turismo e sport;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assoggettamento o meno, ai fini di cui all'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, alla ritenuta fiscale del 4% e la contabilizzazione o meno dell'IVA ai fini dell'imposta medesima quale costo di esercizio;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, pena il mancato trasferimento dei fondi, attestante che tutti i pagamenti a terzi in attuazione della presente Convenzione sono stati effettuati esclusivamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale, in conformità alla normativa vigente;

- dichiarazione attestante che i documenti giustificativi necessari per l'erogazione dell'importo di cui all'art. 3 comma 1 non sono stati utilizzati per ulteriori richieste di compartecipazione alle spese, per la realizzazione delle stesse attività, a soggetti pubblici e/o privati.”;

- dare atto che, all'esito delle verifiche sulla rendicontazione del progetto presentata da AIG di cui all'art. 4 della convenzione, la Regione si riserva di assumere i provvedimenti di cui all'art. 10 della convenzione;

- stabilire che, decorso inutilmente il termine essenziale di cui sopra, in mancanza della presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 4 della convenzione, la convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1457 del codice civile, con decadenza del beneficio economico, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, e conseguente recupero dal beneficiario della quota di anticipo già erogata, incrementata degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.

Tutto ciò premesso e considerato,

## IL DIRIGENTE

vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e la L. R. n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;

vista la DD DB1807 n. 663 del 28 novembre 2012 “DGR 8 - 2602 del 19 settembre 2011. Interventi in materia di politiche giovanili – area di intervento “Valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani” - attuazione scheda cod. 04.02.01 “Ospitalità/agggregazione Ostelli AIG”.

Impegno di spesa di euro 400.000,00 sul capitolo 176030/2012 UPB DB18071 (ass. n. 100365) per la stipulazione della convenzione con l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù”;

vista la nota di AIG prot. n. PRES/6253/17 del 10 ottobre 2014 (ns. prot. n. 16784/DB1807 del 10 ottobre 2014), agli atti del Settore DB1807;

vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la DGR. n. 18-1800 del 4 aprile 2011 “Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell'Allegato “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi della d.g.r. n. 48-12423 del 26/10/2009” e s.m.i.;

vista la DD/DB1800 n. 34 del 31 gennaio 2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;

*determina*

- di stabilire nella data del 28 novembre 2014 il termine entro il quale dovrà essere presentata la rendicontazione del progetto di cui all'art. 2, comma 2 della convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2012 (rep. n. 17077); tale termine, tra l'altro, consente di assumere eventuali atti conseguenti entro la perenzione delle risorse impegnate; tale termine viene considerato essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile; la rendicontazione del progetto, relativa agli esborsi sostenuti, dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, “dalla seguente documentazione:

- relazione analitica sulla realizzazione del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che tutte le spese indicate nella rendicontazione contabile di cui al punto successivo riguardano effettivamente e unicamente la realizzazione del progetto di cui all'art. 2 comma 2 e trovano riscontro nella documentazione conservata agli atti di AIG, che deve restare a disposizione per eventuali verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente, anche in relazione ai controlli previsti dall'Accordo di cui all'art. 2, comma 1;
- rendicontazione contabile delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 e s.m.i., costituita dal bilancio consuntivo del progetto, relativo a tutte le entrate e le uscite, e dall'elenco dettagliato e numerato dei documenti di spesa aventi rilevanza fiscale comprovanti le spese sostenute, redatti utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Settore Politiche giovanili della Direzione regionale Cultura, turismo e sport;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assoggettamento o meno, ai fini di cui all'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, alla ritenuta fiscale del 4% e la contabilizzazione o meno dell'IVA ai fini dell'imposta medesima quale costo di esercizio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, pena il mancato trasferimento dei fondi, attestante che tutti i pagamenti a terzi in attuazione della presente Convenzione sono stati effettuati esclusivamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale, in conformità alla normativa vigente;
- dichiarazione attestante che i documenti giustificativi necessari per l'erogazione dell'importo di cui all'art. 3 comma 1 non sono stati utilizzati per ulteriori richieste di compartecipazione alle spese, per la realizzazione delle stesse attività, a soggetti pubblici e/o privati.”;

- di dare atto che, all'esito delle verifiche sulla rendicontazione del progetto presentata da AIG di cui all'art. 4 della convenzione, la Regione si riserva di assumere i provvedimenti di cui all'art. 10 della convenzione;

- di stabilire che, decorso inutilmente il termine essenziale di cui sopra, in mancanza della presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 4 della convenzione, la convenzione stessa si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1457 del codice civile, con decadenza del beneficio economico, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, e conseguente recupero dal beneficiario della quota di anticipo già erogata, incrementata degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Il Dirigente  
Patrizia Quattrone